



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO

Il sezione civile – in persona del Giudice Onorario di Pace Avv. Rosario Molino – in
funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 4025 R.G.A.C.C. dell'anno 2017, proposta con atto di
citazione e giudizio iscritto in data 15.09.2017, e vertente

TRA

~~PIVALIO S.P.A.~~, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Arturo Vassallo,
che la rappresenta e difende giusta mandato in calce all'atto di citazione.

Attore

E

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., elettivamente domiciliata presso lo
studio dell'Avv. ~~Giampaolo Caggiano~~, che la rappresenta e difende giusta mandato in
calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuto

NONCHE'

~~PIETRO AMORIELLO GROUP S.P.A.~~

Oggetto: Contratti bancari

Terza chiamata in causa contumace

CONCLUSIONI

All'udienza del 08.06.2021 i difensori hanno precisato le conclusioni come da atti
introduttivi e da comparse conclusionali in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 118 disp. att. e 132 CPC, come novellati ex lege n. 69/09, in virtù di quanto disposto ex art. 58, comma 2, l. cit.

Preliminarmente si precisa che lo scrivente G.U. è subentrato nella trattazione del presente procedimento all'udienza del 29.01.2019.

L'attore citava in giudizio la BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., per far dichiarare la nullità e/o l'invalidità delle clausole del contratto di c/c n. 133 del 14/12/2017 nonché in ordine al finanziamento n. 3549039 dell'11/12/2013, con rideterminazione degli importi a saldo e restituzione degli importi ingiustamente percepiti e con accertamento dell'illegittima revoca dei fidi prestati; con vittoria di spese, diritti ed onorari con attribuzione.

Instauratosi il contraddittorio, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. contestava tutto l'avverso dedotto e richiedeva l'integrale rigetto delle domande avversarie; formulava, altresì, chiamata in causa del terzo ~~Pietro Amorella Group S.p.A.~~ per aver quest'ultimo garantito entrambi i rapporti intrattenuti con l'attrice e domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della convenuta e del terzo in solido dell'importo complessivo di € 194.811,09, in ragione della somma tra il residuo di finanziamento dovuto ed il saldo negativo del conto corrente; con vittoria di spese, diritti ed onorari.

La causa veniva inizialmente differita per la chiamata in causa, da parte della convenuta, della ~~Pietro Amorella Group S.p.A.~~; rilevata la nullità dell'atto di citazione, ne ha ordinato la rinnovazione rinviando la causa al 12.12.2018. In prima udienza, venivano concessi i termini ex art. 183, VI co., c.p.c.; all'esito, la causa veniva immediatamente rinviata per la nomina del CTU. Dopo il deposito della perizia da parte del Dott. Giampaolo Santaniello, la causa veniva rinviata sino al 08.06.21 per la precisazione delle conclusioni con assegnazione di termini ex art. 190 c.p.c. La società terza chiamata in causa ~~Pietro Amorella Group S.p.A.~~ nonostante la regolarità della rinnovazione, non si è mai costituita in giudizio, pertanto dovrà esserne dichiarata la contumacia.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, ai fini della decisione e della piena rispondenza a quanto dedotto dalle parti nel giudizio, è fondamentale una breve digressione circa l'onere della prova da parte dell'attore in giudizi di materia bancaria ed i contratti cd. "monofirma". Sulla prima delle due questioni si è, di recente, pronunciata la Suprema Corte di Cassazione con l'ordinanza 24051 del 26 settembre 2019; con tale pronunzia, non solo gli Ermellini hanno riaffermato il principio di vicinanza o inerenza della prova anche nelle azioni di accertamento negativo, ma hanno anche stabilito la decorrenza della prescrizione ordinaria decennale per i versamenti ripristinatori non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. Con quest'ultima decisione, la Suprema Corte si è riallacciata all'orientamento assunto dalle Sezioni Unite con la decisione n. 13533 del 2001, con la quale ha affermato il principio che *"il creditore dovrà provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza, e non anche l'inadempimento, mentre il debitore dovrà eccepire e dimostrare il fatto estintivo dell'adempimento"*, distaccandosi dall'orientamento successivo che vedeva l'inapplicabilità del principio di vicinanza della prova in ragione della diversa potenza economica delle parti in causa, come nel caso de quo. Avendo riguardo ai contratti cd. "monofirma", invece, le Sezioni Unite, con sentenza n. 898/2018, stabiliscono che il vincolo di forma imposto ai contratti bancari va inteso secondo quella che è la funzione propria della norma e non automaticamente richiamando la disciplina generale della nullità: con la conseguenza che è irrilevante la sottoscrizione del delegato della banca sul contratto, quando questo è firmato dal cliente ed una copia gli è stata consegnata ed il contratto ha avuto esecuzione, rimanendo quindi assorbito l'elemento strutturale della sottoscrizione di quella parte. A norma dell'art. 23 T.U.F., i contratti "monofirma" sono soggetti alla nullità per vizio di forma.

Fatte tali premesse, ed accertata l'ammissibilità dell'azione attore in ragione della chiusura del c/c contestato in data 17/05/2017 con il suo passaggio a sofferenza e della revoca dei fidi, si deve nel merito ritenere solo parzialmente fondata la domanda attorea ed, allo stesso modo, la domanda riconvenzionale esposta dalla Banca convenuta.

Ciò che è stato rilevato, infatti, in relazione al rapporto di conto corrente ed al finanziamento oggetto di contestazione, è che gli stessi sono stati firmati dalla sola attrice: tuttavia, il rappresentante della stessa [redacted] ha vergato anche una clausola che attestava il rilascio e la consegna di una copia in sede di sottoscrizione. In ragione di

tanto, non si potrà pacificamente applicare la disciplina prevista per i contratti "monofirma" per quanto sopra già evidenziato. La Banca convenuta, nel corso della comparsa conclusionale e delle osservazioni alla CTU, ha evidenziato che l'ingente saldo debitorio del c/c n. 133 deriva, in realtà, dall'addebito delle competenze del conto corrente n. 134-90 sul primo; ciononostante, questo elemento non è stato oggetto né della domanda riconvenzionale né della memoria ex art. 183, VI co., I termine c.p.c. della Banca convenuta. Benché contabilmente e dall'esame degli atti si possa supporre tale connessione, dal momento che la Banca, in via riconvenzionale, ha richiesto l'accertamento della complessiva situazione debitoria con riferimento al c/c n. 133 ed al finanziamento suddetto, era lei stessa a dover estendere tale accertamento alle competenze del conto n. 134-90, oltre a produrre tutta la documentazione relativa a tale elemento, anche in applicazione precipua dei principi di vicinanza della prova già enunciati. Ciò non è avvenuto e, di conseguenza, il CTU correttamente non ha tenuto conto di tale circostanza nella sua elaborazione.

In considerazione di tali valutazioni, appare senz'altro corretta l'ipotesi A elaborata dal nominato CTU, che vede un ricalcolo del c/c n. 133 espungendo competenze non dovute e CMS non correttamente pattuita, in quanto non determinabile dalle scritture contrattuali. Si è verificata, invero, l'assenza di un preciso criterio di calcolo e di capitalizzazione del CMS, che comporta il mancato rispetto della normativa bancaria in relazione alla trasparenza e chiarezza del contratto; al contrario, per la CIV non è presente alcuna pattuizione in atti, di conseguenza essa è stata completamente espunta. Con riferimento ai vari rapporti, pertanto, il CTU ha chiaramente rilevato l'applicazione di una scorretta applicazione di competenze sul conto n. 133 ed un'illegittima applicazione di CMS e CIV, con rideterminazione delle varie partite: non ha rilevato, in ogni caso, alcun superamento del tasso soglia usura, né in via originaria, né in via sopravvenuta. Il CTU ha ricostruito il rapporto di c/c, ove necessario, con precisione e competenza, senza alcun errore rilevabile; ha lasciato, invece, invariato il conteggio relativo al contratto di finanziamento, non rinvenendo in esso alcun errore rilevante. Questo Giudicante, difatti, dopo aver verificato i calcoli effettuati dal CTU, ritiene di dover applicare i correttivi proposti, con accertamento della debenza da parte dell'attore dell'importo complessivo di € 120.570,03 in favore della Banca convenuta: tale importo risulta essere la somma del c/c n. 133 come rideterminato nel saldo finale negativo di - € 34.859,45 a debito del correntista e del contratto di finanziamento per - € 85.710,58.

In merito alla domanda afferente all'illegitima revoca dei fidi, la stessa è stata causata dall'evidente morosità dell'attrice che è certamente mitigata dall'accertamento espletato nel presente giudizio ma resta, allo stato, ancora gravissima; ciò ne provoca l'inevitabile rigetto. Nessun dubbio, invece, sulla fondatezza dell'estensione della condanna al pagamento nei confronti della ~~Pietro Amorello Group s.r.l.~~, che non solo non si è costituita e non ha contestato la garanzia, ma nemmeno appare che lo abbia contestato l'attrice per quanto di rilevanza.

In ragione della reciproca soccombenza, questo Giudicante ritiene di dover compensare integralmente le spese del presente giudizio ex art. 92 c.p.c.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pinauto s.p.a. nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., e di quest'ultima in via riconvenzionale nei confronti dell'attrice e della ~~Pietro Amorello Group s.p.a.~~ ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) Dichiarare la contumacia della società ~~Pietro Amorello Group s.p.a.~~;
- 2) In accoglimento parziale della domanda attore, ridetermina il saldo di chiusura del c/c n. 133 del 14/12/2017 nell'importo di - € 34.859,45 a debito del correntista;
- 3) In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale, accerta e dichiara che la società ~~Pinauto s.p.a.~~ e ~~Pietro Amorello Group s.p.a.~~ sono debentrici nei confronti della convenuta Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. della complessiva somma di € 120.570,03, oltre interessi moratori dalla domanda al soddisfo, e le condanna in solido al pagamento di tale importo;
- 4) Rigetta ogni altra domanda formulata nel giudizio;
- 5) Compensa integralmente le spese di lite e pone definitivamente in solido tra tutte le parti le spese di CTU.

Benevento, li 10 novembre 2021

IL GIUDICE ONORARIO DI PACE

Avv. Rosario Molino